



Comune di Dolo - Comune di Fiesso d'Artico - Comune di Fossò - Comune di Campagna Lupia
Città Metropolitana di Venezia
Sede legale: via B. Cairoli n. 39 – Dolo (VE)

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio dell'Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”

Sommario

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Principi generali.....	3
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	5
Art. 5 - Titolare.....	6
Art. 6 - Designato e autorizzati al trattamento.....	7
Art. 7 - Incaricati al trattamento dei dati personali.....	8
Art. 8 - Responsabili al trattamento.....	9
Art. 9 - Informativa.....	9
Art. 10 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	10
Art. 11 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati.....	10
Art. 12 - Sicurezza dei dati	11
Art. 13 - Accesso agli impianti e ai dati	11
Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili	12
Art. 15 - Sistema integrato di videosorveglianza.....	13
Art. 16 - Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico.....	13
Art. 17 - Diritti dell'interessato	14
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati.....	14
Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	14
Art. 20 – Provvedimenti attuativi	15
Art. 21 - Norme di rinvio.....	15
Art. 22 - Entrata in vigore.....	15

Art. 1 - Premessa

1. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta".
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza di varia tipologia gestiti ed impiegati dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" nel territorio dei comuni costituenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 196/2003, così come aggiornato al D.lgs 101/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla Direttiva Europea 680/2016, al D.P.R. 15/2018 e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (art. 57 D.lgs. 196/2003).
6. Il sistema di videosorveglianza dell'Unione è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte lungo alcuni varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore, salvo i dati non oggetto di infrazione che sono utilizzabili per i fini di cui al presente regolamento.
8. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:
 - a. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" e il Comando di Polizia Locale sono investiti.

b. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

e. Principio di finalità: Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

2. per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

3. per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

4. per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5. per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure

tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6. per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

7. per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

8. per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali;

9. per «interessato», la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

10. per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11. per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

12. per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

13. per «diffusione», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

14. per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;

- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;

- D. Lgs. n.51/2018.

2. Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che*

regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso l’Unione costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio di competenza, in stretto raccordo con le Forze dell’Ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell’unione e quindi a garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- e) tutelare il territorio anche sotto l’aspetto ambientale;
- f) al monitoraggio del traffico ed acquisire eventuali elementi probatori in caso di sinistro stradale;
- g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio dei comuni dell’unione;
- h) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali.

5. L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

6. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; le telecamere sono posizionate in zone c.d. sensibili per la sicurezza urbana, stradale, per la difesa della convivenza civile e della coesione sociale, per la protezione del patrimonio e del decoro pubblico e per lo svolgimento delle indagini di Polizia Giudiziaria.

8. L’uso dei dati personali nell’ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l’Ente.

Art. 5 - Titolare

1. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” rappresentata dal Presidente, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Presidente, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Designato e autorizzati al trattamento

1. Designato al trattamento dei dati acquisiti con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

La nomina è effettuata con atto del Presidente, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al designato e ai responsabili.

In particolare, il Designato:

- individua e nomina con propri atti gli incaricati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Designato con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al successivo art. 9;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR e del successivo art. 10 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del GDPR;
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 7 - Incaricati al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione o i diversi soggetti individuati dal Presidente, procedono ad individuare con proprio atto le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati per l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza in relazione agli incarichi assegnati. L'individuazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. Gli incaricati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al Designato, al Titolare dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
3. Gli incaricati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Designato.
4. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 8 - Responsabili al trattamento

1. Il Designato svolge mansioni di coordinamento nell'ambito del trattamento dei dati ed è autorizzato a ricorrere a Responsabili del trattamento esterni all'Ente che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.
2. In questi casi, il Responsabile dei dati trattati procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'artt. 28 e 29, GDPR. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

Art. 9 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale dell'Unione è pubblicato il presente regolamento contenente le modalità e le finalità perseguite mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs 101/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla Direttiva Europea 680/2016, dal D.P.R. 15/2018 e dal D.lgs. 51/2018 relativi alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
4. Sempre sul medesimo sito istituzionale è reperibile l'informativa predisposta ex art. 13 GDPR.

Art. 10 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 11 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità a quanto stabilito dall'Amministrazione dell'Ente.

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dove sono registrati su apposito server. In questa sede le immagini sono rese disponibili su un client appositamente configurato e protetto da password e analogamente presso la Tenenza Carabinieri di Dolo in altro Client dedicato e configurato dal Corpo di Polizia Locale.

4. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata a sette giorni successivi alla rilevazione fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. In particolare, qualora vi fosse necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure di accertamento da parte degli organi preposti, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

6. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
 - il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
 - che eventuali trasmissioni di immagini, riprese da apparati di videosorveglianza preventivamente cifrate dal sistema, vengano effettuate previa applicazione di tecniche che ne garantiscano la riservatezza.
 - che in merito al periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e all'occorrenza potranno essere mantenuti per più tempo, avendo cura di valutare l'impatto di tale estensione.
4. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Art. 13 - Accesso agli impianti e ai dati

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale dell'Unione e del Comando Tenenza Carabinieri di Dolo. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.
2. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
 - a) al Titolare, al Designato, ai Responsabili ed agli incaricati del trattamento;
 - b) ai Corpi e agli organi di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché all'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
 - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo;
 - d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alla visualizzazione delle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro

accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

4. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.

5. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini pertinenti a fatti o comportamenti oggetto di illecito. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 72 ore dal verificarsi dell'evento richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta.

6. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 72 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1 Il personale del Comando di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione, dispositivi ulteriori di ripresa, come Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), droni e fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. In relazione all'utilizzo di Body Cam e Droni, il Comando del Corpo tiene uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi. Per quanto attiene ai droni si precisa che l'art. 34 del vigente Regolamento Enac su "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" prevede che qualora *«le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione»*.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti "bodycam, droni e fototrappole, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione

ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi.

L'utilizzo di questi dispositivi ha un rischio definito elevato così come indicato all'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 dovrà essere sottoposto a specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Art. 15 - Sistema integrato di videosorveglianza

In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si dovrà favorire il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle Forze di Polizia.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
- b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato contitolare del trattamento ex art. 26 Reg. Eu 2016/679 o responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento comunitario, a seconda degli accordi formalizzati tra le parti e della sussistenza dei presupposti previsti da dette norme, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
- c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, può essere reso attivo un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

Art. 16 - Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso Pubblico

1. L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dall'Unione. L'ente accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto in dotazione. In seguito a tale valutazione favorevole da parte dall'Unione, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto;

b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione dell'Unione a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta".
L'Unione assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento e devono essere corredate di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente all'art. 2 del D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 19 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall' art. 37 e seguenti in materia di "Responsabile della protezione dei dati" e dall' art. 77 e seguenti in materia di "Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni" del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 20 - Provvedimenti attuativi

1. Compete al Titolare del trattamento dei dati, nella persona del Presidente pro-tempore dell'Unione, e al Responsabile del Settore Polizia Locale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, nonché la predisposizione dell'elenco dei siti oggetto di ripresa ed ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a:

- D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018;
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016;
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;
- D.Lg. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009;
- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15;
- D.Lgs del 18 maggio 2018, n. 51.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto delle sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali. A tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.